



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 7 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore VENTUNO e minuti ZERO e seguenti, presso la Sala Consigliare, sita in Piazza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Sì
2. BALZARINI Alessandro - Assessore	Sì
3. NICOLINO Giuseppe detto Beppe - Assessore	Sì
4. ZIELO Enrico - Consigliere	Sì
5. PIZZI Maurizio - Consigliere	Sì
6. NASO Emiliano - Consigliere	Sì
7. BARGERI Aldo - Consigliere	Sì
8. ROGGERO Roberta - Assessore	Sì
9. DESILANI Fabio - Consigliere	No Giust.
10. BUI Avv. Katia - Consigliere	Sì
11. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Sì
12. GUGLIELMINA Annita - Consigliere	Sì
13. BARBERO Sergio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

E' presente altresì l'Assessore esterno sig.ra Sharon PAPA

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. SPEZZI dott.sa Letizia Antonella.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2025.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Papa che relaziona sulla presente deliberazione

QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, lettera f), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021, sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;
- con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.03.2022, è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti, vigenti dal 1° gennaio 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 28.12.2022, è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2024, è stato approvato l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2024, sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2024;

CONSIDERATO:

- che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Grignasco e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, lettera f), della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone **un costo complessivo per il 2025 di € 612.501,00 (al lordo delle detrazioni)** di cui **parte variabile** pari a **€ 439.583,00** e **parte fissa** pari a **€ 172.918,00**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle **tariffe 2025** è pari ad **€ 610.052,00**, di cui **parte fissa € 172.918,00** e **parte variabile € 437.135,00**, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR), pari a **€ 2.449,00**;
- che non sono previste componenti a conguaglio;
- **RISCONTRATO** che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi

al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.";
- 682. "Con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...";

- **PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

- **VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la Tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti*

avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

- **VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- **PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- **VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26.10.2019 che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;*
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
- **PRESO ATTO** che le tariffe della Tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, sono determinate sulla base del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), modificato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2023 e del Piano Economico Finanziario 2024/2025, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;
- **VISTO** l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE,

- per la determinazione delle tariffe, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal suddetto decreto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;
- ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, è possibile quindi, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del succitato D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- **CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;
- **TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le

utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- **RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- **DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- **RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;
- **VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF), aggiornamento biennale 2024/2025;
- **RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche l'84,49% dei costi variabili e l'88,85% dei costi fissi ed il restante 15,51% dei costi variabili e 11,15% dei costi fissi alle utenze non domestiche;
- **DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
- **CONSIDERATO** che sono unicamente previste le riduzioni stabilite dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2023;
- **PRESO ATTO** che per l'anno 2025, le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente Regolamento Comunale, in numero pari a 3, avranno scadenza rispettivamente al **31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre 2025**, con soluzione unica al **31 agosto 2025**;

DATO ATTO:

- della deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", con la quale ha stabilito che con decorrenza dal 1° gennaio 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per anno per la componente $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per anno per la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- che le due anzidette componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato, ma che comunque, devono essere separatamente indicate nei documenti di riscossione della TARI;
- della deliberazione dell'Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24", con la quale all'articolo 2, lett. a) e b) prevede che:

“A decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”;

“La componente UR3,a,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”;

- che alla data attuale si attendono ancora i provvedimenti attuativi dell’Autorità, che renderanno operativo l’automatismo del nuovo bonus sociale, comportando, in tempo utile, nel rispetto delle scadenze sopra stabilite, per il versamento della TARI, l’adeguamento dei sistemi informativi e gestionali dell’Ente e dei gestori del servizio rifiuti, poiché per garantire tale riconoscimento automatico è necessario implementare un sistema di scambio dati tra ARERA, INPS, Comuni e gestori del servizio rifiuti;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- **ATTESO** che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- **VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

- **VISTO** il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

- **RITENUTO** quindi di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

- **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

- **VISTO** il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) in particolare le linee guida degli obiettivi strategici nella sottosezione dei rischi corruttivi e della trasparenza per il triennio 2025- 2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2025;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 267/2000;

- **RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

SENTITI

- il consigliere Guglielmina che riporta ed espone le perplessità della collettività sugli aumenti della TARI, considerando anche l'impegno dei cittadini che attuano una puntuale e scrupolosa differenziazione della raccolta dei rifiuti;

- il consigliere Bui, che dopo avere sottolineato l'opportunità di riproporre la proposta di deliberazione a giugno nel rispetto della proroga attuata dal legislatore, legge la dichiarazione di voto del suo gruppo che viene allegata alla presente deliberazione allegato B)

CON votazione favorevole di n. 07 (sette) consiglieri, n. 01 (uno) astenuto (Pizzi) e n. 04 (quattro) contrari (Bui, Giacomelli, Guglielmina e Barbero)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2024/2025, espone **un costo complessivo per il 2025 di € 612.501,00 (al lordo delle detrazioni)** di cui **parte variabile** pari a € **439.583,00** e **parte fissa** pari a € **172.918,00**, ma che il valore da utilizzare per il calcolo delle **tariffe 2025** è pari ad € **610.052,00**, di cui **parte fissa € 172.918,00** e **parte variabile € 437.135,00**, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR), pari a € **2.449,00**;
- 3) di dare atto che non sono previste componenti a conguaglio;
- 4) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, negli importi indicati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- 5) di dare atto che per l'anno 2025, le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente Regolamento Comunale, in numero pari a 3, avranno scadenza rispettivamente al **31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre 2025**, con soluzione unica al **31 agosto 2025**;
- 6) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
- 7) di dare atto dell'applicazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023, inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per anno per la componente $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per anno per la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di dare atto che le due anzidette componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato, ma che comunque, devono essere separatamente indicate nei documenti di riscossione della TARI;
- 9) di dare atto dell'istituzione, con deliberazione dell'Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, della componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze (domestiche e non domestiche), del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- 10) di dare atto che la componente $UR_{3,a}$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- 11) di dare atto che alla data attuale si attendono ancora i provvedimenti attuativi dell'Autorità, che renderanno operativo l'automatismo del nuovo bonus sociale, comportando, in tempo utile, nel rispetto delle scadenze sopra stabilite, per il versamento della TARI, l'adeguamento dei sistemi informativi e gestionali dell'Ente e dei gestori del servizio rifiuti, poiché per garantire tale riconoscimento automatico è necessario implementare un sistema di scambio dati tra ARERA, INPS, Comuni e gestori del servizio rifiuti;
- 12) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 13) di dichiarare, a seguito di votazione separata favorevole di n. 07 (sette) consiglieri, n. 01 (uno) astenuto (Pizzi) e n. 04 (quattro) contrari (Bui, Giacomelli, Guglielmina e Barbero) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per poter svolgere con celerità le relative attività amministrative.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BEATRICE Roberto)
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ROSSI Patrizio)
Firmato Digitalmente

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

Lì _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ROSSI Patrizio)
Firmato Digitalmente

Per copia conforme all'originale: Lì _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

(SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Lì _____ IL MESSO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente

ESECUTIVITÀ

- ◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- ◇ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)
Firmato Digitalmente